SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta — **Anno 85° — Numero 79**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 9 novembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA · UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 luglio 1944, n. 286.
Passaggio del tiro a segno nazionale alle dipendenze del Ministero della guerra e nomina di un commissario straordinario dell'Unione italiana di tiro a segno nazionale e delle Sezioni di tiro a segno nazionale . . . . Pag. 505

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 287.
Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione civile . . . . Pag. 506

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 288.
Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione penale . . . . Pag. 507

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 ottobre 1944, n. 289.
Attribuzione al Sottosegretario di Stato per il tesoro della rappresentanza legale della Cassa depositi e prestiti relativamente al servizio dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa stessa . . . . Pag. 508

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 290.
Composizione della Corte di Assise . . . . Pag. 508

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1944.
Riparto dei proventi della Lotteria ippica di Merano - manifestazione 1943 . . . . Pag. 509

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1944.
Indennità di giro e di trasferta agli ispettori metrici. Pag. 510

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1944.
Scioglimento del Consiglio direttivo e della Giunta di presidenza della Fondazione per la piccola pesca e nomina di un commissario straordinario . . . . . . Pag. 511

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1944.
Maggiorazione dei prezzi di vendita al pubblico delle specialità medicinali . . . . Pag. 511

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 512

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 79 DEL 9 NOVEMBRE 1944:

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Bollettino dell'estrazione effettuata il 2 novembre 1944 di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % di Credito comunale (ex 6 %) serie speciali « Città di Torino », « Città di Trieste », Città di Venezia » e « Città di Catania ».

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 luglio 1944, n. 286.

Passaggio del tiro a segno nazionale alle dipendenze del Ministero della guerra e nomina di un commissario straordinario dell'Unione italiana di tiro a segno nazionale e delle Sezioni di tiro a segno nazionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 17 aprile 1930, n. 479, sul tiro a segno nazionale;

Vista la legge 4 giugno 1934, n. 950, che apporta modificazioni ed aggiunte alla legge 17 aprile 1930, n. 479;

Visto il R. decreto 21 novembre 1932, n. 2051, che approva il regolamento per la esecuzione della legge sul tiro a segno nazionale;

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1143, recante modifiche alle norme sul tiro a segno nazionale;

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16/B;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il tiro a segno nazionale è posto alla diretta dipendenza del Ministero della guerra, che vi provvede a mezzo dei propri organi.

Art. 2.

Gli organi di amministrazione della Unione italiana di tiro a segno nazionale e delle Sezioni di tiro a segno nazionale sono sciolte.

Le attribuzioni ed i poteri esercitati dai predetti organi sono demandati ad un commissario straordinario da nominarsi con decreto del Ministro per la guerra.

Art. 3.

Il commissario straordinario dipende dal Ministero della guerra.

Oltre ad esercitare i poteri e le attribuzioni di cui all'articolo precedente, egli provvede alla consegna dei campi e dei poligoni di tiro ai comandi di presidio del Regio esercito, secondo le direttive che gli saranno impartite dal detto Ministero della guerra.

Art. 4.

Entro i sei mesi dalla nomina, il commissario straordinario dovrà presentare al Ministero della guerra le proposte per la ricostituzione degli organi ordinari di amministrazione dell'Unione italiana di tiro a segno nazionale e delle Sezioni di tiro a segno nazionale.

Art. 5.

Con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con quello pel tesoro, saranno emanate tutte le disposizioni che possono occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 8 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 226. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 287.

Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione civile.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a quando non sarà provveduto alla riforma del Codice civile sono apportate allo stesso Codice ed alle disposizioni che lo precedono le modificazioni indicate negli articoli seguenti.

Art. 2.

La legge 30 gennaio 1941, n. 14, sul valore giuridico della Carta del lavoro è abrogata, rimanendo soppressa, nell'art. 1 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 262, che approva il testo del Codice civile, la menzione delle disposizioni sul valore giuridico della Carta del lavoro e del testo della Carta del lavoro medesima.

Art. 3.

Sono abrogati l'ultimo comma dell'art. 31 delle disposizioni sulla legge in generale, premesse al Codice civile, l'art. 811 e il 2° comma dell'art. 1371 del Codice civile.

Nel secondo comma dell'art. 147 del Codice civile sono soppresse le parole «e al sentimento nazionale fascista»; nell'art. 1175 le parole «in relazione ai principii della solidarietà corporativa»; nell'art. 2060 le parole «secondo i principii della Carta del lavoro» e nell'art. 2071 le parole «per attuare i principii della Carta del lavoro e».

Restano inoltre abrogati, in conformità dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, gli articoli 1, terzo comma, 91, 155 secondo comma, 292, 342, 348 ultimo comma e 404 ultimo comma del Codice civile, nonchè il riferimento alla razza contenuto negli articoli 2196 n. 1, 2295 n. 1, 2328 n. 1, 2475 n. 1, 2518 n. 1, dello stesso Codice.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1944
Registro Giustizia n. 2, foglio n. 73. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 288.

Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione penale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i Codici penale e di procedura penale;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a quando non siano pubblicati i nuovi Codici penale e di procedura penale sono apportate le modificazioni di cui agli articoli seguenti al Codice penale ed al Codice di procedura penale in vigore.

Art. 2.

Dopo l'art. 62 del Codice penale è aggiunto il seguente art. 62-*bis*:

« Il giudice, indipendentemente dalle circostanze prevedute nell'art. 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto art. 62 ».

Art. 3.

Sono abrogate, in relazione all'art. 1 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, le disposizioni degli articoli 280, 281 e 282 del Codice penale.

Nell'art. 289, comma 1°, n. 3 del Codice penale sono soppresse le parole « al gran consiglio del fascismo ».

Nell'art. 290 dello stesso Codice penale sono soppresse le parole: « il gran consiglio del fascismo », e nell'art. 313, comma 3°, le parole « contro il gran consiglio del fascismo » e le altre « del gran consiglio del fascismo ».

Art. 4.

Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del Codice penale quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.

Art. 5.

Nell'art. 596 del Codice penale sono aggiunte le seguenti disposizioni:

« Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità del fatto medesimo è però sempre ammessa nel procedimento penale:

1) se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni;

2) se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale;

3) se il querellante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito.

« Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto è attribuito, è per esso condannata dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non è punibile, salvo che i modi usati non rendano per se stessi applicabili le disposizioni dell'art. 594, comma 1°, ovvero dell'art. 595, comma 1° ».

Art. 6.

Il comma 3 dell'art. 74 del Codice di procedura penale è modificato nel modo seguente:

« Il pubblico ministero, qualora reputi che per il fatto non si debba promuovere l'azione penale, richiede il giudice istruttore di pronunciare decreto. Il giudice istruttore, se non ritiene di accogliere la richiesta, dispone con ordinanza l'istruttoria formale.

« Nel caso preveduto nel comma precedente il pretore provvede parimenti con decreto, informandone il procuratore del Re, il quale può richiedere gli atti e disporre invece che si proceda ».

Art. 7.

Agli articoli 468 e 470 del Codice di procedura penale sono sostituiti i seguenti:

Art. 468. — « Terminata l'assunzione delle prove, la parte civile legge e può svolgere le sue conclusioni, che debbono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare; indi il pubblico ministero pronuncia le sue requisitorie e successivamente i difensori dell'imputato, della persona civilmente obbligata per l'ammenda e del responsabile civile espongono le loro difese.

« Il pubblico ministero, il difensore della parte civile, della persona civilmente responsabile per l'ammenda del responsabile civile e dell'imputato possono replicare; la replica è ammessa una sola volta e dev'essere contenuta nei limiti di ciò che è strettamente necessario per la confutazione degli argomenti avversari che non sono già stati precedentemente discussi.

« In ogni caso l'imputato e il difensore, a pena di nullità, devono avere per ultimi la parola, se la domandono.

« La discussione si svolge, osservate le precedenti disposizioni, secondo le direttive date dal presidente o dal pretore ».

Art. 470. — « Quando nella discussione i difensori ovvero il pubblico ministero non si attengono alle direttive date dal presidente o dal pretore per la discussione o abusano della facoltà di parlare, per prolissità, divagazioni o in altro modo, e non sono valsi due successivi richiami, il presidente o il pretore toglie la facoltà di parlare a chi ne ha abusato. In questo caso, e in ogni altro nel quale sia stata tolta la facoltà di parlare, si procede alla deliberazione dell'ordinanza o della sentenza anche senza le conclusioni del pubblico ministero o del difensore al quale è stata tolta la facoltà predetta ».

Art. 8.

Sul ricorso proposto, a termini degli articoli 640 e 647 del Codice di procedura penale, contro il decreto del giudice di sorveglianza decide con decreto motivato la Corte di appello in camera di consiglio e sul ricorso per revisione, proposto a termini degli articoli 641 e 647 dello stesso Codice, decide con decreto motivato la Corte di cassazione in camera di consiglio.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1944
Registro Giustizia n. 2, foglio n. 74. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 ottobre 1944, n. 289.

Attribuzione al Sottosegretario di Stato per il tesoro della rappresentanza legale della Cassa depositi e prestiti relativamente al servizio dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa stessa.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa depositi e prestiti e le gestioni annesse, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582, concernente la istituzione dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti;
Visto il R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1646, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 83, riguardante la rappresentanza legale e la responsabilità di gestione della Cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse in caso di mancanza o di impedimento del direttore generale;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 2 maggio 1944, n. 141;
Ritenuta la necessità di assicurare il regolare svolgimento del servizio dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In caso di mancanza o di impedimento del direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, la rappresentanza legale della Direzione generale, per quanto si attiene al servizio dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa stessa, è attribuita al Sottosegretario di Stato per il tesoro, in deroga al R. decreto-legge 11 dicembre 1933, numero 1646, convertito nella legge 18 gennaio 1934, numero 83.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 138. — LONGO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 290.

Composizione della Corte di Assise.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti il decreto legislativo 6 agosto 1944, n. 170, ed il testo unico 4 ottobre 1935, n. 1899;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La composizione della Corte di Assise, anche fuori dei casi preveduti nell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, n. 170, è determinata dalle disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 6 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le disposizioni dell'art. 12 del testo unico approvato con R. decreto 4 ottobre 1935, n. 1899, circa il giuramento degli assessori all'atto della nomina, sono abrogate.

I giudici popolari chiamati a prestare servizio giurano all'inizio di ciascun dibattimento in conformità di quanto era stabilito per i giurati dall'art. 440 del Codice di procedura penale approvato con R. decreto 27 febbraio 1913, n. 127. A tale scopo il presidente

della Corte di Assise li invita ad alzarsi e stando in piedi egli stesso legge la seguente formula:

« Con la ferma volontà di compiere, da uomini di onore, tutto il vostro dovere, e coscienti della suprema importanza morale e civile dell'ufficio che la legge vi affida, giurate e promettete di ascoltare con diligenza ed esaminare con serenità, in questo procedimento, le prove e le ragioni dell'accusa e della difesa, di formare la vostra intima convinzione valutandole con rettitudine ed imparzialità, e di tenere lontano dall'animo vostro ogni sentimento di avversione o di favore, perchè la sentenza riesca, quale la società l'attende, affermazione sincera di verità e di giustizia ».

I giudici popolari sono chiamati ad uno ad uno; e ciascuno di essi risponde affermando: « Lo giuro ».

Queste disposizioni si osservano sotto pena di nullità.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1944
Registro Giustizia n. 2, foglio n. 75. — TESTA

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1944.

Riparto dei proventi della Lotteria ippica di Merano - manifestazione 1943.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regolamento delle Lotterie nazionali di Tripoli e Merano, approvato con R. decreto 20 novembre 1942, n. 1674;

Ritenuto che nel 1943 si svolse soltanto la manifestazione della Lotteria di Merano, in quanto la Lotteria di Tripoli era stata sospesa con la legge 27 maggio 1943, n. 518;

Ritenuto che la manifestazione 1943 della Lotteria di Merano diede un introito di L. 10.400.000, che risulta versato nel conto corrente postale n. 1/19370.

Ritenuto che occorre ripartire detta somma secondo le disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento su citato, con le modifiche imposte dal nuovo stato di cose;

Ritenuto che occorre ratificare il verbale delle operazioni di estrazione dei premi del 2 febbraio 1944;

Decreta:

Art. 1.

Ai termini degli articoli 19 e 20 del regolamento per l'effettuazione della Lotteria automobilistica di Tripoli e della Lotteria ippica di Merano, approvato con Regio decreto 20 novembre 1942, n. 1674, dalla somma di . . . . L. 10.400.000

ricavata dalla vendita dei biglietti della Lotteria ippica di Merano - manifestazione 1943, debbono essere detratte:

a) l'importo della tassa di bollo in ragione di L. 1,20 per ogni biglietto venduto e quindi L. 1.248.000

b) il 12 % a favore del Ministero delle finanze per le spese inerenti alla organizzazione e all'esercizio della Lotteria, che importa . . . . . » 1.248.000

L. 2.496.000

Residuano . . . L. 7.904.000

Dalla somma residuata di L. 7.904.000 deve essere prelevato il 36 % equivalente a L. 2.845.440 la quale costituisce la massa premi.

Art. 2.

La massa premi determinata nel precedente art. 1, in L. 2.845.440 è ripartita nel seguente modo:

1) al possessore del biglietto venduto, la cui matrice risulti pervenuta al Ministero delle finanze - Servizi lotto e lotterie, entro il termine previsto dall'art. 11 del regolamento suaccennato - primo estratto . . . . . L. 1.000.000

2) al possessore del biglietto venduto, la cui matrice risulti pervenuta al Ministero delle finanze - Servizi lotto e lotterie, entro il termine previsto dall'art. 11 del regolamento suaccennato - secondo estratto . . . . . » 500.000

3) al possessore del biglietto venduto, la cui matrice risulti pervenuta al Ministero delle finanze - Servizi lotto e lotterie, entro il termine previsto dall'art. 11 del regolamento suaccennato - terzo estratto . . . . . . » 250.000

4) al possessore del biglietto venduto, la cui matrice risulti pervenuta al Ministero delle finanze - Servizi lotto e lotterie, entro il termine previsto dall'art. 11 del regolamento suaccennato - quarto estratto . . . . » 115.000

5) al possessore del biglietto venduto, la cui matrice risulti pervenuta al Ministero delle finanze - Servizi lotto e lotterie, entro il termine previsto dall'art. 11 del regolamento suaccennato - quinto estratto . . . . . » 57.440

6) a n. 30 premi da L. 10.000 ciascuno ai possessori dei biglietti, le cui matrici risultino pervenute al Ministero delle finanze - Servizi lotto e lotterie, entro il termine previsto dall'art. 11 del regolamento suaccennato, estratti successivamente (dal 6° al 35°) . . . » 300.000

7) a n. 100 premi da L. 5000 ciascuno ai possessori dei biglietti, le cui matrici risultino pervenute al Ministero delle finanze - Servizi lotto e lotterie, entro il termine previsto dall'art. 11 del regolamento suaccennato, estratti successivamente (dal 36° al 135°) . . » 500.000

8) al venditore del biglietto vincente il premio di L. 1.000.000 . . .	L.	20.000
9) al venditore del biglietto vincente il premio di L. 500.000	»	10.000
10) al venditore del biglietto vincente il premio di L. 250.000	»	6.000
11) al venditore del biglietto vincente il premio di L. 115.000	»	4.000
12) al venditore del biglietto vincente il premio di L. 57.440	»	3.000
13) a ciascuno dei venditori dei biglietti vincenti i 30 premi di L. 10.000, L. 1.000	»	30.000
14) a ciascuno dei venditori dei biglietti vincenti i 100 premi da L. 5000, L. 500	»	50.000
Totale massa premi	L.	2.815.440
che detratte dalla somma residuata di L. 7.904.000 di cui al precedente art. 1, danno una rimanenza di	L.	5.058.560

Art. 3.

La somma residuata di L. 5.058.560, di cui all'articolo precedente, detratte le somme fisse ed invariabili di quattro milioni spettanti all'Azienda soggiorno di Merano e di L. 350.000 dovute all'U.N.I.R.E., verrà ripartita fra gli enti beneficiari della Lotteria di Merano secondo le seguenti percentuali:

Ministero dell'interno	5,55 %
Ministero dell'interno per le colonie marine e montane, già dipendenti dal disciolto P.N.F.	5,55 %
Opera nazionale maternità ed infanzia	6,67 %
Croce Rossa Italiana	8,89 %
Gioventù italiana, già G.I.L. . .	6,67 %
Federazione nazionale antitubercolare	4,44 %
C.O.N.I.	6,67 %
Federazione della stampa, già Federazione naz. fasc. editori giornali e agenzie di stampa	55,56 %
	100 —

Art. 4.

I premi di cui all'art. 2 saranno conferiti in base alle risultanze del verbale di estrazione del 2 febbraio 1944, che si approva.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 agosto 1944

Il Ministro: Siglienti

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1944
Registro Finanze n. 1, foglio n. 305. — Lesen

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1944.
Indennità di giro e di trasferta agli ispettori metrici.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA
IL COMMERCIO ED IL LAVORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PEL TESORO

Visto il regolamento per il servizio metrico approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242;

Visto il R. decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, concernente variazioni temporanee ad alcune disposizioni di carattere economico del suddetto regolamento;

Visti i Regi decreti 11 gennaio 1923, n. 221, e 30 dicembre 1923, n. 3119, con i quali venne prorogata la durata di applicazione delle suddette disposizioni;

Visto il decreto Ministeriale 31 marzo 1924, n. 5038, col quale le variazioni di cui sopra furono rese definitive;

Visto il R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76, sul trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno, convertito nella legge 24 luglio 1942, n. 1065;

Visto il decreto interministeriale 1° marzo 1942, con il quale sono state variate le disposizioni contenute nell'art. 136, n. 1, e nell'art. 139, comma *a*), del regolamento per il servizio metrico approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242, sopra citato;

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 131, col quale sono state variate le disposizioni di cui al Regio decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76, sopra citato;

Riconosciuta la urgente necessità di variare i compensi spettanti agli ispettori metrici per sopraluoghi da questi compiuti a domicilio di fabbricanti e di utenti metrici, nonchè per effettuare la verificazione periodica dei pesi e delle misure in tutti i luoghi indicati dall'articolo 17 delle leggi metriche approvate con R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie III);

Decreta:

Art. 1.

Le indennità di trasferta stabilite dall'art. 136, n. 1, del regolamento sul servizio metrico approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificato dal Regio decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, dal decreto Ministeriale 31 marzo 1924, n. 5038, e dal decreto interministeriale 1° marzo 1942, sono aumentate del 70 % e sono esenti dalle riduzioni del 12 % stabilite dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 568.

Art. 2.

La quota fissa di L. 22,50 e le indennità chilometriche di L. 4 e di L. 7,50, stabilite dall'art. 2 del decreto interministeriale 1° marzo 1942 nelle premesse citato, nonchè la quota di cent. 25 stabilita dall'art. 139, comma *b*) del regolamento per il servizio metrico modificato con R. decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, sono elevate rispettivamente a L. 45, L. 8, L. 15 e cent. 50 al netto delle due riduzioni del 12 % stabilite dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 568.

Art. 3.

Le disposizioni di cui al presente decreto avranno vigore dal 1° luglio 1944.

Art. 4.

Allo stanziamento della somma necessaria per l'esecuzione dell'art. 2 del presente decreto, sarà provveduto mediante integrazione del capitolo 31 del progetto di bilancio del Ministero dell'industria, commercio e lavoro per l'esercizio finanziario 1944-45 e dei corrispondenti capitoli dei successivi esercizi.

Art. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Sezione speciale di controllo della Corte dei conti per la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 settembre 1944

Il Ministro per l'industria commercio e lavoro
GRONCHI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1944
Registro Industria n. 1, foglio n. 237. — BRUNO

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio direttivo e della Giunta di presidenza della Fondazione per la piccola pesca e nomina di un commissario straordinario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;
Visto il R. decreto 22 dicembre 1932, n. 1802, concernente la erezione in ente morale del Comitato per gli studi e la propaganda peschereccia;
Visto il R. decreto 13 settembre 1936, n. 1980, concernente la trasformazione del predetto Comitato in Fondazione per la piccola pesca;
Visto il R. decreto 9 febbraio 1942, n. 287, che approva il nuovo statuto del suddetto Ente in sostituzione di quello anteriore;
Ritenuto che attualmente, a causa dello stato di guerra, gli organi di amministrazione dell'Ente non sono in grado di funzionare;
A termini dell'art. 15 dello statuto dell'Ente e con i poteri risultanti dalla determinazione del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 luglio 1944, con la quale è stato affidato al Sottosegretario di Stato per l'agricoltura l'incarico di amministrare il Commissariato generale per la pesca;

Decreta:

Sono sciolti il Consiglio direttivo e la Giunta di presidenza della Fondazione per la piccola pesca ed è nominato commissario straordinario dell'Ente il dottore Emilio Ciuffa, con tutti i poteri degli organi direttivi.
Al commissario straordinario spetterà, sul bilancio dell'Ente, il rimborso delle spese a cui egli andrà incontro per l'adempimento dell'incarico secondo le norme che saranno stabilite con successivo provvedimento.

Roma, addì 8 ottobre 1944

p. *Il Ministro*: PERGAMI

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1944.

Maggiorazione dei prezzi di vendita al pubblico delle specialità medicinali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 122, 125, 174 e 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificati dagli articoli 1 e 6 della legge 1° maggio 1941, n. 422;
Visti gli articoli 18 e 34 del regolamento approvato con R. decreto 3 marzo 1927, n. 478;
Visto il decreto Ministeriale 30 luglio 1937, concernente i prezzi delle specialità medicinali;
Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;
Ritenuta la necessità di adeguare i prezzi delle specialità medicinali ai variati costi delle materie prime e dei materiali di confezionamento;

Decreta:

Art. 1.

Sui prezzi di vendita al pubblico delle specialità medicinali, dei prodotti opoterapici e biologici, dei fermenti solubili ed organizzati e, in genere, di tutti i prodotti affini, dei sieri, dei vaccini, dei virus, delle tossine, degli arsenobenzoli e dei disinfestanti a base di petrolio e piretro, sia fabbricati o confezionati in Italia, sia importati dall'estero, è concesso un aumento fino alla misura massima del 400% per i prodotti confezionati in finale e del 300% per gli altri, rispetto ai prezzi del giugno 1940.
Vengono riassorbite nella misura concessa dal presente decreto tutte le maggiorazioni di prezzo comunque concesse successivamente a tale data.

Art. 2.

Uguale aumento sul prezzo di registrazione potrà essere applicato per le specialità medicinali la cui produzione e messa in commercio è stata autorizzata successivamente al giugno 1940 e non oltre il 30 novembre 1942.

Art. 3.

Le variazioni di prezzo apportate dal presente decreto verranno effettuate mediante apposizione sugli involucri delle specialità o degli altri prodotti suindicati, di un bollino di tipo unico, conforme a quello depositato presso la Direzione generale sanità pubblica portante la dicitura: « Prezzo L. ...... a norma del D. M. 16-10-1944 ».

Art. 4.

E' fatto obbligo alle ditte fabbricanti di presentare al Ministero dell'interno (Direzione generale sanità pubblica) entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto il listino dei prezzi di vendita al pubblico praticati per le specialità di propria produzione alla data del 19 giugno 1940 (R. decreto 19 giugno 1940, n. 953, sul blocco dei prezzi).

Art. 5.

Il listino ufficiale dei prezzi aggiornati deve essere esposto in tutte le farmacie a disposizione del pubblico col fac simile del bollino tipo. Esso potrà essere riveduto periodicamente ogni trimestre.

Art. 6.

Per le infrazioni alle norme sulla disciplina dei prezzi previste dal presente decreto si applicano le sanzioni stabilite dall'art. 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 1 della legge 1° maggio 1941, n. 422, nonchè dagli articoli 18 e seguenti del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 16 ottobre 1944

p. *Il Ministro*: CANEVARI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 27 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	104,75
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,50
Redimibile 3,50 % 1934	»	89 —
Id. 5 % 1936	»	97,70
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,45
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,35
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,35
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,60

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.